

**ALLEGATO A) AL NUMERO 8986 DI RACCOLTA  
STATUTO**

**Articolo 1**

**DENOMINAZIONE**

E' costituita una Associazione culturale denominata:  
**"E.VENTOPAESAGGIO"**.

**Articolo 2**

**SEDE**

L'Associazione ha sede in Bologna, all'indirizzo che viene stabilito dal consiglio di amministrazione; attualmente in Via del Pratello n. 42 a Bologna.

**Articolo 3**

**DURATA**

La durata dell'Associazione è fissata in anni 50 (cinquanta) dalla data odierna e potrà essere prorogata dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 4**

**PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Ai sensi del comma 8 lett.a) dell'articolo 148 D.P.R. 917/1986 è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Articolo 5**

**RISORSE E MEZZI FINANZIARI**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- \* dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nonché da contributi annui ordinari nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- \* da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- \* dalle liberalità, contributi, elargiti dagli stessi associati e/o da terzi sostenitori, comprese Pubbliche Amministrazioni e altri Enti
- \* da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- \* da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- \* da donazioni e lasciti;
- \* da contributi di imprese e privati;
- \* da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie;

\* da rimborsi derivanti da convenzioni

\* da ogni entrata destinata ad incrementare il patrimonio dell'ente.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in euro 50,00 (cinquanta) per i Soci Ordinari e euro 10,00 (dieci) per i Soci Aderenti e verrà di anno in anno aggiornata dall'organo amministrativo.

## **Articolo 6**

### **SCOPI E FINALITA'**

L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è promuovere e favorire attività culturali e ricreative, promuovere attività volte a diffondere la cultura del paesaggio, la conoscenza e l'uso consapevole del territorio e la promozione turistica.

A tal fine l'Associazione potrà organizzare incontri, convegni, mostre, conferenze, riunioni, e quant'altro connesso agli scopi.

Sarà inoltre facoltà dell'Associazione promuovere le seguenti attività:

a) conferenze e corsi per l'insegnamento e l'approfondimento di temi quali il paesaggio, l'arte dei giardini, la cura e la coltivazione delle piante;

b) escursioni finalizzate all'approfondimento dei temi suddetti;

c) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per collaborare con essi allo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali e ricreative;

d) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività finalizzate all'autofinanziamento, tra cui possono ricomprendersi attività di fundraising e crowdfunding per far crescere, coltivare e diffondere le proprie azioni e finalità;

e) Promuovere forme di scambio, informazione e formazione professionale tra differenti figure sociali, culturali ed economiche per cercare di mettere il paesaggio al centro di un sistema di strategie economico territoriali.

L'Associazione, nel perseguire i propri obiettivi, attraverso le competenze dei propri soci può anche fornire attività di consulenza e di servizio. Tali attività non hanno scopo di lucro ed eventuali utili saranno reinvestiti al sostegno dell'Associazione e delle sue attività e progetti.

Nell'ambito degli scopi e delle finalità sopra enunciati, l'Associazione può:

- svolgere attività di intermediazione, rappresentanza e tutela economica, finanziaria, previdenziale ed assicurativa degli associati;

- concludere accordi e convenzioni con altre istituzioni, siano esse pubbliche o private, aventi analoghe finalità, con organizzazioni di volontariato, con altre organizzazioni

non lucrative e più in generale, con tutti i soggetti giuridici esistenti o costituendi, che possano contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili.

Inoltre l'Associazione ha la capacità di compiere tutti gli atti e le iniziative, anche di carattere economico, funzionali al raggiungimento delle proprie finalità, ivi compresa l'attivazione di tutte le soluzioni organizzative e giuridiche che saranno ritenute idonee, non esclusa:

- l'assunzione di partecipazioni societarie e la costituzione di società, anche di capitali;

- il conferimento di beni e diritti che possano costituire voci dell'attivo patrimoniale;

- il diretto finanziamento, fruttifero o infruttifero, delle proprie società, ovvero la concessione in loro favore di garanzie reali, ovvero fidejussioni o altre forme di garanzia, anche a titolo gratuito, quando ciò sia ritenuto strumentale al conseguimento, nell'ambito delle soluzioni organizzative individuate, degli scopi associativi.

#### **Articolo 7**

##### **ASSOCIATI**

L'Associazione stabilisce che gli Associati siano divisi in tre categorie:

- FONDATORI, come da atto costitutivo;

- ORDINARI, che si identificano con coloro che decidono di essere parte attiva dell'Associazione con le modalità stabilite nel Regolamento;

- ADERENTI, che si identificano con gli scopi dell'associazione senza esserne parte attiva con le modalità stabilite nel Regolamento.

Le modalità di adesione, i diritti e i doveri, nonché le modalità di recesso da associato sono specificate nel Regolamento.

Il Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 lett.a) e lett.c) dell'art. 148 DPR 917/1986, disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

#### **Articolo 8**

##### **ORGANI STATUTARI**

Gli organi statutari dell'associazione sono:

a) L'Assemblea gli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente

d) Il Revisore contabile

## **Articolo 9**

### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli associati è competente e delibera in merito:

- a) all'indirizzo generale dell'Associazione formulato dal Consiglio Direttivo;
- b) all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) al rendiconto economico finanziario consuntivo ed a quello preventivo predisposti a cura del Consiglio Direttivo.
- d) alle proposte di modifica allo Statuto;
- e) alla fusione, scissione e scioglimento dell'associazione
- f) ad ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno compreso la devoluzione del Patrimonio sociale.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, mediante convocazione tramite posta elettronica contenente l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura del dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati con diritto di voto, intervenuti o rappresentati.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, nel rispetto del principio del voto singolo ai sensi e per gli effetti del comma 8 lett.e) art.148 DPR 917/1986

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

L'Assemblea delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, salvo che per lo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli Associati.

In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice-presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

#### **Articolo 10**

##### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre e massimo di cinque membri, designati dall'Assemblea degli associati, con la precisazione che, per la prima nomina, tutte le cariche sociali e cioè i Consiglieri, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, verranno direttamente nominate in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo regola, dirige ed indirizza l'attività della Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque anni) ed i suoi membri sono rieleggibili.

Salvo quanto più sopra precisato per la prima nomina in sede di costituzione, il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, il Segretario, che sovrintende agli aspetti organizzativi dell'attività culturale e il Tesoriere, al quale competono tutti gli aspetti finanziari (gestione dei fondi, effettuazione dei pagamenti e di tutte le altre operazioni bancarie, ecc); al Tesoriere è altresì affidata la tenuta dell'elenco degli associati, ciò con particolare riferimento all'aggiornamento dello stesso in relazione all'effettuazione dei pagamenti delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può designare nel proprio ambito anche uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta del Segretario, del Tesoriere o di almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica o, in mancanza di questa da comunicazione scritta non meno di otto giorni prima della adunanza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o presso il domicilio dei consiglieri, in tal senso disponibili, avvalendosi anche di mezzi di telecomunicazione che consentano ai membri non presenti fisicamente di interagire con il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche tramite mezzi di telecomunicazione, della mag-

gioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, salvo quanto attribuito dallo Statuto all'Assemblea.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività dell'ente con l'esterno;
- deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- determinare la quota associativa annuale;
- ideare, proporre approvare programmi e progetti attività, bandi e/o concorsi a cui partecipare in attuazione alle finalità previste all'art. 4. avvalendosi eventualmente di competenze esterne;
- coordinamento di tutte le attività sociali.

Il consigliere decade in caso di tre assenze consecutive non giustificate.

Il Consiglio nomina il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

La sostituzione deve essere ratificata dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 (venti) giorni l'Assemblea, perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

I verbali, redatti a cura del Segretario, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **Articolo 11**

### **IL PRESIDENTE**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente rappresenta agli effetti di legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; in sua assenza o impedimento la firma spetta al Vice-Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio e l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni spetta al Vice-presidente di convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

## **Articolo 12**

### **IL REVISORE CONTABILE**

Il Revisore contabile è organo di controllo amministrativo facoltativo e quando previsto, ha il compito di:

\* esprimere se richiesto pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

\* controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;

\* controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo ed a quello preventivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Revisore contabile viene nominato dall'Assemblea anche tra i non soci; dovrà essere scelto in quanto dotato di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile.

Il Revisore contabile dura in carica tre anni e può essere rieletto.

L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

### **Articolo 13**

#### **BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre:

- un bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo

- un bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo

entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla relazione del Revisore contabile, se nominato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 lett.d) del DPR 917/1986.

Il bilancio, unitamente alle relazioni, dovrà essere depositato e messo a disposizione per prenderne visione, presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni precedenti all'Assemblea convocata per l'approvazione.

In sede di approvazione di bilancio, l'Assemblea delibererà sulla destinazione degli avanzi di gestione che dovranno comunque essere utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali, essendo espressamente vietata ogni forma sia diretta che indiretta di distribuzione ai soci degli avanzi di gestione, fondi o riserve, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 lett.a) DPR 917/1986.

### **Articolo 14**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale darà disposizioni per la liquidazione.

Costituiscono cause di scioglimento, secondo il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, il comprovato esaurimento dell'attività dell'Associazione, nonché la sopravvenienza di difficoltà economico finanziarie che ne compromettano lo svolgimento dell'attività; in quest'ultimo caso, su iniziativa del Presidente e/o dietro sollecitazione del Segretario e/o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi sen-

za indugio e deliberare lo scioglimento dell'Associazione.  
Ai sensi del comma 8 lett.b) dell'art.148 D.P.R. 917/1986,  
in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque cau-  
sa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, ope-  
ranti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli isti-  
tuzionali o ad enti di pubblica utilità, sentito l'organismo  
di controllo di cui all'art.3, comma 190 Legge 662/1996 e  
salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente  
in materia.

#### **Articolo 15**

##### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra gli Associati e  
l'Ente, fra gli Associati ed il Consiglio Direttivo, fra gli  
Associati stessi, in ordine all'esecuzione e all'interpreta-  
zione del presente statuto verrà devoluta inappellabilmente  
ad un Collegio Arbitrale con preventiva rinuncia delle parti  
al ricorso, riconoscendo fin da ora il lodo arbitrale come e-  
spressione della volontà contrattuale.

#### **Articolo 16**

##### **RINVIO**

Per quanto non disposto valgono le norme di legge in materia  
di Enti contenute nel libro I del C.C. e in subordine alle  
norme contenute nel libro V del C.C.

Firmato: Tugnoli Alessandro

Firmato: Maria Luisa Boriani

Firmato: Maria Grazia Manzini

Firmato: Caterina Michelini

Firmato: Barbara Negroni

Firmato: Elena Tradii